



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 00609/2026

Roma, 9 giugno 2026

Al Segretario Generale
del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano
dott. Carlo Mornati

Oggetto: interrogazione parlamentare 19 maggio 2026, MARTI n. 03036 – richiesta elementi.

Si fa riferimento alla nota in data 4 giugno 2026, con la quale è stata trasmessa a questo Collegio di Garanzia dello Sport per il seguito di competenza, la richiesta in pari data del Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i giovani, di "*condividere ... ogni utile approfondimento in relazione a quanto oggetto dell'interrogazione*" parlamentare, in data 19 maggio 2026, riguardante la candidabilità ed eleggibilità all'incarico di Presidente della FIGC del Dott. Giovanni Malagò, già Presidente del CONI, al fine di consentire al Ministro di "*fornire compiuti elementi di risposta in sede parlamentare*" e "*anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, delle NOIF*".

Il Collegio di Garanzia dello Sport, riunitosi in sede non giurisdizionale tramite videoconferenza ex art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, in data 8 giugno 2026, alla presenza del Presidente Gabriella Palmieri e dei Presidenti di Sezione, Vito Branca, Massimo Zaccheo, Attilio Zimatore e Dante D'Alessio, osserva quanto segue.

Si deve premettere che, collocato nell'ambito dell'ordinamento sportivo caratterizzato, com'è noto, dall'autonomia, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo giurisdizionale di vertice della giustizia sportiva, non ha ricevuto alcuna richiesta da parte della FIGC di pronunciarsi in base all'art. 3, comma 2, delle NOIF, in base al quale "*la preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*".

Ciò premesso, deve, innanzitutto, dubitarsi della permanenza in vigore della predetta norma alla luce della successiva modifica dell'art. 29 dello Statuto della FIGC (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024) e del successivo Regolamento emanato dal CONI (con deliberazione della Giunta Nazionale n. 292 dell'11 luglio

2024), ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (approvati con deliberazione n. 1773 del 17 dicembre 2024 del Consiglio Nazionale del CONI), che ha disciplinato la procedura per la impugnazione delle Candidature, prevedendo espressamente la competenza del Tribunale Federale, che decide entro sette giorni dal ricevimento del ricorso e, su eventuale reclamo, della Corte Federale d'Appello, che decide in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento del reclamo stesso, tanto che, dopo tali modifiche, la FIGC non ha più chiesto a questo Collegio di esprimersi in base al citato art. 3 delle NOIF.

Si potrebbe, pertanto, ritenere che la citata norma delle NOIF risulti disapplicata alla luce del citato *ius superveniens*.

Peraltro, parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio di Garanzia una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare anche sulla base della considerazione che il Collegio stesso potrebbe, astrattamente e in base alle norme del Codice di Giustizia Sportiva, essere chiamato a pronunciarsi in via giurisdizionale in ultimo grado sui provvedimenti di ammissione e/o di diniego delle candidature a seguito di una eventuale impugnazione proposta ai sensi del Regolamento citato.

Si rileva, infine, che, se, da un lato, non è in discussione nel caso in esame ed in relazione alla procedura elettorale il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo previsti all'art. 29 dello Statuto FIGC, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024, dall'altro, la valutazione di eventuali altri profili di candidabilità e/o eleggibilità, che non rientrano in questi ultimi, finirebbe per esulare dalla competenza di questo Collegio, attenendo eventualmente alla competenza funzionale dell'ANAC.